

sta aggiunta: « In caso di recidiva si applicano le disposizioni di quest'ultimo, cioè del codice penale ».

In caso di recidiva di che cosa? Di un reato, o di un caso di recidiva di un reato per cui si deve applicare il codice penale? Ma il codice penale si applica sempre quando vi è un reato. Ed allora vedete che mi viene il dubbio che con quella prima parte dell'articolo in cui si parla dei casi più gravi, voi non avete inteso di disciplinare i reati.

Per evitare dunque queste che mi paiono vere incongruenze, io avrei proposto di sostituire questo articolo 56-bis ai due capoversi dell'articolo 56 di redazione ministeriale, ed in questi termini:

« Incorre nel reato di falso punibile a' termini dell'articolo 280 del codice penale e con la cancellazione dal ruolo il mediatore che, nel fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi, denuncia contratti inesistenti, o ne altera i prezzi.

« Quando vi sia grave sospetto di questo o di altri reati incorsi da un mediatore nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione della borsa lo può sospendere dalle funzioni stesse, con rinvio degli atti all'autorità giudiziaria ».

Ed allora veniamo a sapere che cosa voi avete inteso dire, quando avete parlato così genericamente di reati. Avete inteso di colpire il mediatore come reo di falso, quando fa una denuncia falsa o no? Ditelo francamente. Perchè intanto io trovo tutte le altre vostre sanzioni penali per il rifiuto del mediatore a fare la denuncia, o per non averla fatta nei termini dell'articolo 29, con la pena da 100 a 1,000 lire di multa; con questo avete inteso di assolverlo dal reato di falso se effettivamente lo ha compiuto o no?

Voci. No!

CURIONI. Allora ditelo. Perchè quando mi punite un reato qualificato in questo modo con una pena da cento a mille lire, mi viene il dubbio che questa sia tutta la pena.

Quale è il giudice il quale dopo aver trovato in una legge speciale, come questa, una pena speciale inflitta per quel determinato fatto e dopo averla applicata dirà: Adesso che ti ho applicato la multa portata dalla nuova legge sui contratti di borsa, aspetta un momentino perchè domani verrai dinanzi a me perchè ti venga applicata la pena del falso.

Dunque questo bisogna dirlo. E notate che andiamo incontro ad un altro equivoco più grave. Quando si tratta di un falso, bisogna sapere se si tratta di un falso in atto privato o di un falso in atto pubblico. Perchè l'agente di cambio è, se mi fosse permessa la similitudine, un animale anfibio.

Sotto certi rapporti, le sue operazioni assumono un carattere d'atti privati: sotto altri rapporti, il carattere d'atti pubblici. Ora anche qui dovete definire. Se intendete che l'agente di cambio, quando fa le sue dichiarazioni, agli effetti dell'accertamento dei corsi, che è una delle funzioni più gravi ed importanti a lui affidate, commette un falso, voi dovete dire se questo falso l'intendete qualificare falso in atto pubblico o falso in atto privato.

Io avrei adottato nel mio emendamento un temperamento molto modesto: perchè l'avrei semplicemente qualificato di falso in atto privato; ma, in ogni modo, dite se voi intendiate, o no, qualificarlo falso in atto pubblico o falso in atto privato, e quale sia l'articolo della legge penale che intendete di applicare.

Questa la ragione del mio emendamento all'articolo 56: ed è la stessa ragione che mi ha indotto a fare l'illustrazione dello articolo 56-bis.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Curioni, col suo ingegno sottile e ricercatore di dubbi, ha trovato che ne sorgano alcuni dalle disposizioni di questo articolo. Ora se può esservi qualche imprecisione di dizione, che si può correggere, non parmi dia ragione ai dubbi da lui sollevati.

Le penalità d'indole contravvenzionale della legge speciale non possono che riguardare e colpire la violazione delle regole che disciplinano la Borsa; e quindi punire la violazione di queste regole.

Ma obietta l'onorevole Curioni: voi relativamente ad alcune altre determinate punizioni, alle quali è soggetto chi le compie contro le norme della legge speciale, non avete inteso dire che non si applichi il codice penale? Questa domanda a dir vero non l'aspettavo da un valente giurista quale è l'onorevole Curioni.

Nessuna legge speciale che punisca contravvenzioni alle norme della legge stessa,